



COMUNE DI LIVERI

(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64 del 01/04/2021	OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2022-2023.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventuno, il giorno 01 (Uno) del mese di Aprile alle ore 13.30, in Liveri nella sede del Palazzo Comunale sita in Piazza Municipio, convocata secondo le modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
Ing. Raffaele Coppola	<i>SINDACO</i>	SI	
Sig. Lanzara Andrea	<i>VICESINDACO</i>	SI	
Sig. Nappi Saverio Francesco	<i>ASSESSORE</i>	SI	

Partecipa e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D.Lgs.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Raffaele Quindici.

Tutti i presenti sono muniti di dispositivi di D.P.I. e sono posizionati nel rispetto delle misure di prevenzione e distanziamento previste dalla normativa emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

Presiede l'Ing. Raffaele Coppola nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

Comune di L I V E R I

(Città Metropolitana di NAPOLI)

Deliberazione della Giunta comunale

OGGETTO:	APPROVAZIONE del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2022-2023.
----------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Visti altresì :

-La circolare ULM-FP- 0000974 del 08/06/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

-La circolare del 13 Maggio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11/09/2020 sul decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turn-over legata alle

cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati sulla capacità assunzionale di questo Ente per l'anno 2021 secondo la nuova disciplina, come da allegato A, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 29,61%, e che pertanto il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ma al di sotto del secondo limite previsto dall'art. 6 – tabella 3 ;

Rilevato che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell' ultimo rendiconto della gestione approvato.

Considerato pertanto che il Comune di LIVERI è tenuto a mantenere quantomeno invariato nel tempo il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

Vista la deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonoma della Corte dei Conti, rimessa dalla sezione Veneto che analizza l' individuazione del limite di spesa rilevante per l' applicazione dell' art.9, comma 28, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/10, nell' ipotesi in cui l' Ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili né nel 2009, né nell'intero triennio 2007/2009, caso di questo Comune e legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso in tali anni, purchè, con motivato provvedimento si proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell' art.36, commi 1 e 2 e seguenti del D.Lgs.165/2001 per far fronte ad un servizio essenziale, la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

Che in relazione ai limiti ex art.36, commi 4 e 7 del d.l. 112/2008 e ss.mm. ii. per l'intero triennio l'incidenza della spesa di personale sul totale delle entrate correnti è ben inferiore al 50%;

Che il Comune di Liveri non risulta essere strutturalmente deficitario, come da certificazione in atti;

Che il rapporto medio dipendenti- popolazione, così come definito dal D.M. 10/04/2017 per gli Enti con popolazione tra 1000/1999 abitanti è pari a 1/128;

Che la popolazione residente al 31/12/2020 è pari a 1561 abitanti;

Che il personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020 è costituito da n. 10 unità' a tempo indeterminato

Considerato, altresì, che per quanto riguarda il personale a tempo determinato nella delibera di G.C. N. 82 del 25/06/2020 " Programmazione fabbisogno triennale del personale 2020-2022 " erano state previste n. 2 assunzioni e precisamente:

- n.1 unità cat. D1 per n. 18 ore settimanali e per 1 anno, salvo proroga, da reperirsi mediante art.110 TUEL 267/200;
- n. 1 unità CAT.C1 PER N. 18 ore settimanali e per 1 anno, salvo proroga, da reperirsi mediante art.90 TUEL 267/00;

Che a seguito della citata delibera è stata assunta a far data dal 05/10/2020 n. 1 unità cat. C a tempo determinato e parziale (18 ore) settimanali, reperita mediante art. 90 TUEL 267/00 con la qualifica di istruttore amministrativo Ufficio di Staff del Sindaco - Servizio di Protezione Civile, anche alla luce della grave emergenza sanitaria epidemiologica da Covid 19;

Che è volontà di questo Ente prorogare tale incarico per un altro anno, fatta salva la risoluzione del contratto di diritto, nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni di deficit strutturale;

Che, si intende, altresì, avvalere della facoltà dell'assunzione di n. 1 unità cat. D1 per n. 18 ore settimanali e per 1 anno, salvo proroga, da reperirsi mediante art.110 TUEL 267/200 a far data dal mese di Ottobre 2021, salvo nuove e diverse esigenze o limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente o sua modifica e nel caso cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni di deficit strutturale;

Vista la delibera di G.C. N. 82 del 25/06/2020 "Programmazione fabbisogno triennale del personale 2020-2022";

Rilevato che sulla base delle stime previsionali previste per il triennio 2021-2023 le entrate del comune si manterranno sui valori attuali e che pertanto anche la spesa di personale, per mantenere invariato il parametro in questione, non può essere incrementata;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo (Delibera di G.C. N. 61 del 23/03/2021);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera G.C. n.46 del 02/03/2021);

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente che per questo Comune rimane invariata non essendo possibile prevedere alcuna assunzione a tempo indeterminato;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 31.1.2021 (verbale n. 1);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di prendere atto del nuovo regime sulla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni previsto dall' art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva del personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati ed individua le percentuali massime annuali di incremento di tale spesa, evidenziando che questo Ente si colloca al di sopra del primo "valore soglia" di cui alla tabella 1 dell' art.4 , comma 1, ma al di sotto del secondo limi
- 2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 rimanendola nel contempo invariata rispetto alla precedente, non essendo possibile per questo Ente prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato.

- 3) Di prorogare alla scadenza l'unità assunta con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) per un altro anno, salvo nuove e diverse esigenze o limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente o modifica della stessa.
- 4) Di riservarsi la facoltà dell'assunzione di n. 1 unità cat. D1 per n. 18 ore settimanali e per 1 anno, salvo proroga, da reperirsi mediante art.110 TUEL 267/200 a far data dal mese di Ottobre 2021, salvo nuove e diverse esigenze o limiti e vincoli imposti dalla normativa vigente o sua modifica.
- 5) Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 6) di pubblicare il Piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente "nell'ambito degli Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ", di cui all' art. 16 del D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i .
- 7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO, ai sensi dell'art.6- ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs.n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare n. 18/2018;
- 8) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

Si esprime parere FAVOREVOLE
di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Sociali,
Esposito P.T.
sig.ra Sofia Asria



Si esprime parere FAVOREVOLE
di regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo
n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziario
dr. Libanese Giacobbe Barbara

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2021

Anno ultimo rendiconto approvato	2019
Numero abitanti	1.565
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2019
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	426.033,72
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	426.033,72

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.083.947,27	1.137.451,18	1.143.598,41
2 - Trasferimenti correnti	251.387,92	213.650,05	248.506,26
3 - Entrate extratributarie	156.831,85	166.355,77	177.446,49
Totale entrate	1.492.167,04	1.517.457,00	1.569.551,16
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			1.526.391,73
F.C.D.E.			87.423,70
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			1.438.968,03

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
29,61 %	28,60 %	0,00 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00



COMUNE DI LIVERI

Provincia di Napoli

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2022-2023."**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Carillo Antonio

PROT. 1726

DEL 14.2021

Il Revisore Unico

Visto:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 29,61% ed è superiore alla soglia;

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

VERIFICATO Che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019 e il bilancio di previsione 2020- 2022. assicura il rispetto degli obiettivi anche per tale periodo di riferimento;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 di cui al c.557 – art. 1 – L.296/2006 per l'anno 2021 si mantiene in diminuzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013.

Per tutto quanto sopra espresso,

Esprime PARERE FAVOREVOLE al Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 del Comune di Liverni.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Liverni, lì 31/01/2021

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Carillo



del che il presente Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Raffaele Coppola



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Quindici

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 6 APR. 2021 con il numero 200
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000) ;
è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 180, in data 6 APR. 2021, ai capigruppo
consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li. 6 APR. 2021.



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del responsabile del servizio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

✓ E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

✗ E' divenuta esecutiva il giorno 1 APR. 2021, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)

✓ E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal 6 APR. 2021 al 21 APR. 2021.

Dalla Residenza comunale, li. 6 APR. 2021



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Quindici